

BVGer D-5046/2022 vom 10. Oktober 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-10-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5046_2022_d20221010

FR: TAF D-5046/2022 du 10 octobre 2022

IT: TAF D-5046/2022 del 10 ottobre 2022

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM del 10 ottobre 2022

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1

Dapprima, i ricorrenti sollevano nel loro gravame, quale censura formale, che l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'insorgente 2, in quanto non lo avrebbe ascoltato personalmente in un'audizione apposita in merito ai suoi motivi d'asilo. Tale censura va

D-5046/2022 Pagina 12 analizzata d'ingresso, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati; DTAF 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3; e per il contenuto del diritto di essere sentito cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-122/2024 del 26 gennaio 2024, D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1). Si denota in merito come l'autorità inferiore, al contrario di quanto lamentato nel ricorso, abbia esposto le ragioni per le quali non avrebbe sentito il ricorrente 2, ovvero a causa della sua disabilità, già durante la prima audizione sui motivi del padre (cfr. n. 30/13, D64, pag. 9), ciò che è stato peraltro riportato anche nella decisione avversata (cfr. p.to I/5, pag. 4). Inoltre, in tali ambiti, né il ricorrente 1, né la rappresentante

legale degli insorgenti – sempre presente nel corso delle audizioni del ricorrente 1 – hanno sollevato alcunché circa il fatto che andasse sentito anche il ricorrente 2, nel frattempo divenuto maggiorenne. Anzi, la stessa rappresentante legale degli interessati, ha osservato nel suo scritto del 27 settembre 2022, come non apparirebbe possibile sentire personalmente l'insorgente 1 a causa della sua condizione invalidante e poiché comunica con la lingua dei segni (cfr. n. 40/2). Le censure mosse al provvedimento avverso in tal senso, risultano pertanto piuttosto pretestuose. Tuttavia, per buona pace dei ricorrenti, anche se fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente 2 da parte della SEM, non si evince dagli atti di causa, né dal ricorso, quali ulteriori elementi decisivi – che non siano quindi già contenuti nella documentazione all'inserto, avendo l'autorità inferiore data ampia possibilità all'insorgente 1 di esprimersi anche in merito ai motivi d'asilo dell'insorgente 2 ed agli ostacoli che si opporrebbero al suo rimpatrio (cfr. n. 23/2, n. 30/13, D64 segg., pag. 9 segg.; n. 41/11, D3 segg., pag. 2 segg.) – avrebbero potuto essere rivelati dall'allora ancora minorenni in un'audizione. Peraltro essi, sia nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, sia con il ricorso, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni. A tali condizioni, anche se il diritto di essere sentito del ricorrente 2 fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pienamente sanato. L'ampia documentazione all'incarto, ha inoltre permesso e permette rispettivamente all'autorità inferiore ed al Tribunale, di esaminare e valutare la situazione dell'insorgente 2, anche ed in particolare rispetto ai quesiti rilevanti che si pongono in materia di esecuzione di allontanamento. In tal senso, un rinvio della causa all'autorità inferiore rappresenterebbe agli occhi del Tribunale una vana formalità e condurrebbe a dei ritardi inutili che non sarebbero conciliabili con l'interesse (equivalente a quello di essere sentito) degli insorgenti ad un esame diligente del loro caso (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.3).

D-5046/2022 Pagina 13

E. 4.2

A supporto della loro conclusione in cassazione, in secondo subordine, gli insorgenti si prevalgono di un accertamento incompleto, rispettivamente inesatto, dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), sia dal profilo del riconoscimento della loro qualità di rifugiato, sia da quello dell'esecuzione dell'allontanamento. Tuttavia, dalle argomentazioni esposte nel ricorso, si evince chiaramente come le medesime siano in realtà rivolte verso l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore nel loro caso specifico, e riguardanti quindi delle questioni di merito, che verranno dunque esaminate più avanti. Malgrado ciò, a questo stadio, il Tribunale non può che constatare che l'autorità sindacata ha tenuto conto dell'insieme dei motivi dichiarati dagli insorgenti, nonché in particolare del loro stato di salute al momento dell'emissione della decisione avversa e della loro situazione, anche per quanto attiene alle possibilità di sostegno sociale, finanziario e scolastico per i portatori di handicap in Tunisia, e proceduto in tal senso ad un esame completo in perfetta conoscenza di causa. Sullo stato di salute dell'insorgente 1, evoluto dopo l'emanazione della decisione avversa, e sugli effetti che ciò ha avuto anche sul figlio di questi, i ricorrenti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi nell'arco della procedura ricorsuale, ed anche in merito, l'autorità inferiore ha potuto prendere posizione. Per questi motivi, e per quanto verrà considerato dappresso, il Tribunale ritiene che l'istruzione della causa possa dirsi completa, e l'ampia documentazione all'inserto abbia permesso sia all'autorità inferiore, sia ora permetta all'autorità giudicante, di pronunciarsi con piena conoscenza di causa sugli elementi

determinanti per la vertenza.

E. 4.3

Alla luce di quanto sopra, le censure formali mosse contro il provvedimento avverso ed il procedere dell'autorità inferiore, devono essere respinte. Una restituzione degli atti alla SEM, quindi, non si impone in specie.

E. 5.1

Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché

D-5046/2022 Pagina 14 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta possibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l'ultima persecuzione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d'origine, non può più in principio – a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita – pretendere

validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.4

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di D-5046/2022 Pagina 15 prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6

In primo luogo, anche agli occhi del Tribunale vi sono, nelle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente 1, diverse incoerenze importanti, che rendono le stesse inverosimili.

E. 6.1

Invero, per quanto attiene agli ultimi contatti che egli avrebbe avuto con le autorità tunisine, nel corso della prima audizione sui motivi egli ha narrato come, dopo l'interrogatorio presso la (...) a D._____ successa (...) anni prima (cfr. n. 30/13, D71 seg., pag. 10), egli avrebbe avuto ancora (...) contatti diretti con le autorità, che si sarebbero recate al suo domicilio per vedere se egli vi si trovasse, e ciò sarebbe avvenuto nell'(...) del (...) (cfr. n. 30/13, D83 segg., pag. 11 seg.). Da quando egli sarebbe espatriato, le autorità si sarebbero ancora presentate a casa sua per (...) volte (cfr. n. 30/13, D84, pag. 11). Nell'ambito della sua seconda audizione, il ricorrente 1 ha invece riferito che soltanto in un'occasione, mentre egli si sarebbe ancora trovato nel Paese d'origine, (...) agenti di polizia si sarebbero presentati al suo domicilio, e ciò sarebbe avvenuto (...) mesi dopo l'interrogatorio presso la (...) a D._____ (cfr. n. 41/11, D41 seg., pag. 7). Ha altresì riportato soltanto un episodio in cui egli sarebbe stato ricercato dalla polizia, allorché egli si trovava in L._____ (cfr. n. 41/11, D43 segg., pag. 7). Posto dinnanzi a tali contraddizioni, egli ha tentato di spiegare le stesse, annettendo all'occasione successa (...) mesi dopo l'interrogatorio, le (...) volte che le autorità si sarebbero presentate nell'(...) del (...) (cfr. n. 41/11, D61, pag. 9), aggiungendo di fatto ulteriore discrepanza ai suoi asserti, in quanto gli episodi di contatto diretto con le autorità non sarebbero soltanto (...) o (...), come affermato spontaneamente durante le due audizioni, bensì (...), secondo queste sue ultime allegazioni. Anche il tentativo di spiegare le volte che le autorità si sarebbero recate presso il suo domicilio familiare dopo il suo espatrio, non risulta convincente, in quanto egli ha ricondotto in realtà a (...) volte, peraltro di cui non ne sarebbe certo, le incursioni delle autorità al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Anche considerate le argomentazioni esposte nel ricorso (cfr. pag. 6), le stesse non possono in alcun modo convincere il Tribunale che esse abbiano comportato ad una discrepanza così palese nei suoi asserti, peraltro con maldestri tentativi di far combaciare gli stessi da parte del ricorrente 1, allorché il funzionario interrogante della SEM lo ha posto dinnanzi alle sue contraddizioni.

D-5046/2022 Pagina 16

E. 6.2

A ragione poi l'autorità inferiore ha denotato anche delle incongruenze rispetto alla data d'espatrio in concomitanza con le predette circostanze. Difatti, se l'insorgente 1 aveva riferito in prima battuta, senza alcun tenten- namento, di essere espatriato dalla Tunisia il (...) (cfr. n. 18/10, p.to 5.01, pag. 6); nell'ambito della prima audizione sui motivi, ha invece asserito di non essere sicuro si trattasse del (...) oppure del (...) (cfr. n. 30/13, D42 seg., pag. 5 seg.), mentre che nell'arco della seconda audizione, ha nar- rato che nell'(...) dell'anno (...) si sarebbe trovato ancora al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Nel suo ricorso, egli ha invece asserito che il suo espatrio daterebbe al (...) o al (...) (cfr. ricorso, pag. 6). Ora, richie- stogli anche per queste sue affermazioni una spiegazione alle sue contrad- dizioni, in audizione egli ha unicamente allegato che forse si sarebbe sba- gliato sulla sua data d'espatrio, senza aggiungere nulla più (cfr. n. 41/11, D63, pag. 9). Quantunque si ritenga credibile che un richiedente possa non ricordarsi esattamente la sua data d'espatrio, in particolare dopo diversi mesi dallo stesso; ciononostante nel caso dell'insorgente 1, non trovano spiegazione le differenze nelle sue dichiarazioni. Difatti, se realmente egli nell'(...) del (...), fosse stato presente alle visite delle autorità, come da lui dichiarato limpidamente nella seconda audizione (cfr. n. 41/11, D62, pag. 9), di certo il suo espatrio non sarebbe potuto avvenire prima dell'(...) del medesimo anno, e quindi non si comprende perché anche nel ricorso, si insista con la data del (...).

E. 6.3

Ai predetti elementi incongrui, se ne aggiungono pure altri. Difatti, se nell'ambito della narrazione spontanea dei suoi motivi d'asilo, ha ricondotto l'interruzione della scuola del figlio, alla volontà del (...) di D._____, dopo la discussione accesa che egli avrebbe avuto con quest'ultimo per via della sua richiesta d'ottenere il servizio di scuolabus gratuito per il figlio B._____ (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7 seg.). Durante la seconda audizione, l'insorgente 1, ha invece attribuito l'interruzione scolastica del ricorrente 2, al fatto che lui (l'insorgente 1), abbia cambiato varie volte il partito politico ed alla sua appartenenza al partito (...) (cfr. n. 41/11, D14 seg., pag. 3; D18, pag. 4). Anche per quanto attiene all'indennità di (...), che sarebbe stata percepita fino a (...) o (...) anni prima, in quest'ultimo contesto ha ricondotto la perdita di tale somma alla sua adesione al partito (...) nonché al fatto di aver pubblicato su (...) dei messaggi contro il governo tunisino (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4). Circostanze che non erano invece state messe minimamente in connessione con la perdita dell'indennità al figlio nel corso della prima audizione (cfr. n. 30/13, D61 segg., pag. 7 segg.). Posto dinnanzi anche a tali contraddizioni, il ricorrente 1 non è riuscito a dare alcuna spiegazione plausibile (cfr. n. 41/11, D26, pag. 4).

D-5046/2022 Pagina 17

E. 6.4

Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti non hanno quindi reso in alcun modo verosimile come l'insorgente 1 fosse ricercato dalle autorità tunisine nel suo Paese d'origine, in particolare successivamente all'interrogatorio avuto presso la (...), né che l'interruzione dell'attività scolastica del ricor- rente 2 sia dovuta ad un qualsivoglia intervento delle autorità tunisine, se- gnatamente quale ritorsione perché il padre avrebbe aderito al partito poli- tico (...). Tale conclusione non viene inficiata neppure dai mezzi di prova presentati dagli insorgenti, che non sostengono in alcun modo gli asserti del ricorrente 1, anzi piuttosto, al contrario, provano come essi fossero stati riconosciuti dallo Stato tunisino quale famiglia come caso sociale necessi- tante di aiuti (cfr. atti della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 11).

E. 7.1

Proseguendo nell'analisi, anche il Tribunale, in accordo con la conclusione esposta nella decisione avversata ed al contrario invece di quanto sostenuto nel ricorso, ritiene che gli inconvenienti subiti in passato in Tunisia dagli insorgenti, anche considerandoli verosimili – ovvero l'interrogatorio del ricorrente 1 presso la (...) a D._____, nonché le problematiche che il ricorrente 2 avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine a causa del suo handicap, in particolare il fatto di non aver ottenuto il servizio di scuolabus gratuito nonché che non avrebbe più percepito le indennità in ragione della sua situazione – non risultano essere in connessione materiale e temporale con il loro espatrio, rispettivamente non raggiungono un grado d'intensità sufficiente, suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, le predette circostanze, si sarebbero svolte ben (...) o (...) anni prima la seconda audizione sui motivi d'asilo (per quanto attiene alla questione delle indennità levate, cfr. n. 41/11, D23 seg., pag. 4), nonché circa (...) anni prima la problematica del servizio di scuolabus (cfr. n. 41/11, D8 segg., pag. 2 seg.), rispettivamente (...) o (...) anni prima per quanto concernente alla convocazione presso la (...) (cfr. n. 41/11, D29, pag. 5). Essi avrebbero quindi continuato a vivere in Tunisia, espatriando diversi anni dopo tali eventi, peraltro anche parzialmente dovuto a dei motivi d'insicurezza politica nella quale l'insorgente 1 si sentiva (cfr. n. 41/11, D43, pag. 7), che non sono fondati su alcun indizio di qualsivoglia concretezza e sostanza. Difatti, il ricorrente 1, a parte l'interrogatorio che ha narrato presso la (...) a D._____, che sarebbe durato (...) o (...) ore, durante il quale non avrebbe subito nessun atto di una certa intensità in relazione all'art. 3 LAsi, e sarebbe invece stato rilasciato dicendogli che non avesse nulla a che vedere con il (...) (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8; n. 41/11, D29 segg., pag. 5 seg.), non ha più ricevuto alcuna convocazione o subito pregiudizio da parte delle autorità tunisine in ragione della sua appartenenza politica e delle sue attività per i vari partiti,

D-5046/2022 Pagina 18 visto anche quanto già ritenuto inverosimile in proposito (cfr. supra con- sid. 6). Peraltro, il fatto che lui, in passato, durante la campagna elettorale, quale membro del partito (...), abbia spiegato a persone del villaggio il programma del suo partito, come pure che fosse nell'organizzazione per assicurare il necessario allorché si teneva un comizio del predetto partito nel suo villaggio, o ancora che fosse un (...) nel suo villaggio, non possono essere all'evidenza ritenute quali attività di spicco all'interno del suddetto partito o l'esercizio di una funzione politica elevata all'interno del medesimo, tanto da ricadere tra le personalità che l'attuale regime tunisino perseguirebbe o arresterebbe in alcuni casi. Inoltre egli non ha reso credibile – con degli elementi concreti e sostanziati – di aver esternato pubblicamente delle critiche contro il governo (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4), che potrebbero averlo fatto cadere o che in futuro lo potrebbero far ricadere, nel mirino delle autorità tunisine (cfr. Human Rights Watch, World Report 2024: Tunisia,

E. 7.2

Anche per quanto concerne le problematiche che il ricorrente 2 avrebbe riscontrato in patria, in particolare di non poter andare a scuola a causa del fatto che non gli fosse stato concesso il servizio di scuolabus gratuito, o ancora il fatto di subire delle discriminazioni a causa del suo handicap in ambito sportivo, o ancora di essere stato picchiato in un'occasione da parte di ragazzi più grandi per un motivo non meglio precisato (forse per invidia verso il medesimo; cfr. n. 30/13, D67, pag. 10), le stesse non raggiungono

manifestamente un grado d'intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente che possano essere messe in relazione con uno dei motivi esaustivamente descritti all'art. 3 LA^{si} o ancora in connessione temporale con l'espatrio. Difatti, malgrado tali svantaggi e discriminazioni, che il Tribunale ritiene disdicevoli e deplorevoli, ciò non ha impedito tuttavia di fatto il ricorrente 2 dall'esercitare un'attività sportiva ed addirittura dal partecipare a delle gare di (...), dove avrebbe pure vinto (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7). Altresì, per quanto attiene all'unico episodio narrato in cui sarebbe

D-5046/2022 Pagina 19 successo qualcosa di concreto al figlio, ovvero allorché il ricorrente 2 sarebbe stato picchiato, i colpevoli sarebbero stati condannati ed avrebbero subito una pena di (...) di carcere (cfr. n. 30/13, D65 segg., pag. 10). Pertanto, in tal caso, le autorità tunisine hanno dato un seguito concreto alla denuncia sporta dal ricorrente 1, dimostrando con il loro comportamento di essere capaci e volenterose nel perseguire atti persecutori commessi da terzi nei confronti del ricorrente 2. Peraltro, i ricorrenti, anche dopo tale evento, hanno continuato a vivere in patria per più di (...) anni, senza che succedesse all'insorgente 2 altro di rilevante (cfr. ibidem, D69 seg., pag. 10), ciò che comporterebbe anche una rottura del legame di causalità temporale tra questo episodio e l'espatrio (cfr. supra consid. 5.3). Inoltre, malgrado non abbia potuto ottenere il servizio di scuolabus, che dalle allegazioni del padre, parrebbe legato piuttosto ad un'impossibilità finanziaria e non ad altre motivazioni (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), ciò che lo avrebbe costretto a lasciare la scuola, egli avrebbe in realtà potuto frequentare un altro istituto (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Ma tale progetto non si sarebbe potuto realizzare, in quanto anche in tal caso, per motivi finanziari e organizzativi, il padre non avrebbe potuto accompagnarlo presso tale struttura (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Pertanto, non si individuano in tali asserti, visto anche quanto già ritenuto inverosimile sopra, dei motivi pertinenti ai sensi dell'asilo che avrebbero comportato che il ricorrente 2 non potesse frequentare un istituto scolastico. Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Ora, il Tribunale ha confermato per la Tunisia, nella sua sentenza D-2035/2023 del 20 aprile 2023, che le autorità tunisine, in principio, sono tuttora disposte e capaci di accordare adeguata protezione contro persecuzioni provenienti da terzi (cfr. sentenza del Tribunale D-2035/2023 del 20 aprile 2023 consid. 6.3). Ciò vale anche per il periodo successivo al cambiamento di potere in Tunisia (cfr. sentenza del Tribunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). I ricorrenti, malgrado si prevalgano di aver subito in Tunisia dei trattamenti discriminatori da parte di alcune persone e (...), in particolare che avrebbero tolto loro le indennità che l'insorgente 2 percepiva, anche nella denegata ipotesi che si ritenesse tali circostanze verosimili (cfr. in senso contrario supra consid. 6.3 seg.), non hanno mai cercato attivamente

D-5046/2022 Pagina 20 protezione statale per tali atti – a parte nel caso isolato dove avrebbero denunciato gli autori del pestaggio del ricorrente 2 – denunciando eventualmente gli stessi od esigendo il rispetto dei loro diritti anche per via giuridiziarla. Si rammenta in tal senso che anche la Tunisia, del pari della Svizzera, ha ratificato la Conv.

disabilità, nonché – a differenza della Svizzera – ha pure ratificato il suo protocollo facoltativo del 13 dicembre 2006. Dagli asserti resi dall'insorgente 1, non si può desumere che le autorità tunisine, se i ricorrenti avessero richiesto attivamente tale protezione o il rispetto dei loro diritti, non li avrebbero ottenuti da parte loro. Anzi, sia dalla risposta ottenuta dal ricorrente 1 da parte del (...) (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), sia dall'intervento delle autorità tunisine allorché essi hanno denunciato l'episodio occorso all'insorgente 2, sia ancora dal mezzo di prova presentato che attesta del riconoscimento da parte dello Stato tunisino dell'indigenza della famiglia degli insorgenti (cfr. MdP n. 11), si denotano indizi che vanno nel senso opposto e che sono in grado di confermare la presunzione di protezione succitata da parte della Tunisia. Spetta quindi agli insorgenti cercare attivamente tale protezione statale se ne dovessero vedere la necessità anche in futuro.

E. 7.3

Le ulteriori allegazioni espresse dai ricorrenti a supporto del loro espatrio, anche nel ricorso, ovvero le difficoltà economiche che avrebbero riscontrato in patria, in particolare la mancanza di aiuto finanziario da parte dello Stato tunisino per i servizi scolastici e per le cure del ricorrente 2, o la situazione d'indigenza della loro famiglia dovuta ad una situazione lavorativa precaria del ricorrente 1 e ad assenza di aiuti statali (cfr. n. 30/13, D32 segg., pag. 4 seg.; D61, pag. 9; D68, pag. 10; n. 41/11, D7 seg., pag. 2; D54 segg., pag. 8), non risultano all'evidenza dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma esclusivamente derivanti da motivazioni economiche, e quindi dalla situazione personale dei ricorrenti, in totale assenza di agenti esterni di persecuzione – vista l'inverosimiglianza e l'irrilevanza degli asserti contrari esposti dagli insorgenti – e quindi non rientranti nella nozione di persecuzione esposta nella summenzionata norma. Per il resto, si può senz'altro rinviare alle motivazioni chiare e complete esposte nella decisione impugnata dall'autorità inferiore (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.), in quanto neppure con il ricorso, gli insorgenti hanno apportato degli elementi nuovi, concreti e sostanziati, che possano comportare un giudizio differente dei loro asserti da parte del Tribunale.

E. 7.4

Alla luce dell'insieme degli elementi succitati, il Tribunale, non può che concludere che gli insorgenti non soltanto non hanno subito delle persecuzioni verosimili e pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato prima dell'espatrio, quindi anche che le problematiche nelle quali essi sono

D-5046/2022 Pagina 21 incorsi non abbiano raggiunto, al contrario di quanto motivato nel ricorso, il grado di pressione psichica insopportabile ed insostenibile (cfr. ricorso, pag. 8); ma anche che i ricorrenti non hanno reso verosimile che in Tunisia essi subiranno, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, nel caso di un loro rientro in patria, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. In tal senso, i timori di essere incarcerato o arrestato, espressi dal ricorrente 1 sia durante le audizioni (cfr. n. 30/13, D63, pag. 9; n. 41/11, D64 seg., pag. 9) sia in ambito ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 8), e che ciò si ripercuoterebbe sul ricorrente 2, il quale rimarrebbe senza la figura genitoriale per lui di riferimento (cfr. ricorso, pag. 8), risultano essere delle mere asserzioni di parte. Ciò in quanto tali timori appaiono del tutto ipotetici e non sono supportati dal benché minimo elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza, riguardo a delle persecuzioni future che incorrerebbero nel loro Paese d'origine in caso di ritorno. 8. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da

confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti, i quali potranno essere allontanati congiuntamente verso la Tunisia, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 Quo all'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

D-5046/2022 Pagina 22 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8

Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 9

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti, i quali potranno essere allontanati congiuntamente verso la Tunisia, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10.1

Quo all'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 10.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento

della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11

gennaio 2024, < <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/tunisia> >; U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, < <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia> >, tutti consultati da ultimo il 25 marzo 2024; cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 7.2). Peraltro, sono eventi che sarebbero successi diversi anni prima il suo espatrio, senza che egli incorresse in alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo prima del medesimo (cfr. anche supra al consid. 6 le allegazioni già ritenute inverosimili in relazione alle incursioni delle autorità al suo domicilio).

E. 11.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2

Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, poiché è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Inoltre, per le ragioni già sopra evinte, i ricorrenti non dimostrano né rendono per lo meno verosimile che esisterebbe per loro un rischio reale, fondato su dei seri motivi, di essere vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese d'origine. Per le ragioni poi già sopra menzionate (cfr. consid. 7.2), e per quanto verrà motivato dappresso (cfr. infra consid. 12.6 segg.), non vi sono nemmeno elementi atti a ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente 2 violerebbe le disposizioni della Conv. disabilità. Anche la situazione vigente dei diritti umani in Tunisia, non rende attualmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti (cfr.

D-5046/2022 Pagina 23 sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.3, D-4217/2023 del 25 settembre 2023 consid. 9.3).

E. 11.3.1

Per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 11.3.2

Dal profilo medico, per quanto il Tribunale non intenda minimizzare i problemi di salute degli insorgenti – in particolare più recentemente del ricorrente 1 – le affezioni degli interessati (cfr. infra consid. 12.7 seg.), non appaiono essere, visti gli atti all'inserto, di una gravità tale che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sarebbe da ritenere inammissibile ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Occorre rammentare in proposito che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), ciò che però, come si vedrà dapresso (cfr. infra consid. 12.7 seg.) e per quanto la situazione di salute dell'insorgente 1 sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza Paposhvili testé referenziata.

E. 11.4

Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire ad alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 44 LAsi).

D-5046/2022 Pagina 24

E. 12.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2

La suddetta norma si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non

potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 12.3

Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata

D-5046/2022 Pagina 25 se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). All'occorrenza, potrà trattarsi di cure alternative a quelle prodigate in Svizzera che, pur corrispondendo agli standard del paese d'origine o di provenienza, sono adeguate allo stato di salute dell'interessato, anche fossero di un livello di qualità, d'efficacia e d'utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelle disponibili in Svizzera. Dei trattamenti farmacologici (per esempio costituiti da farmaci generici) di una generazione più vecchia o meno efficaci, possono, secondo le circostanze, essere considerati adeguati (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3).

E. 12.4

Si tratta quindi di esaminare dappresso, con riferimento ai criteri susposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Tunisia (cfr. consid. 12.5), da un lato, e della loro situazione personale (cfr. consid. 12.6 segg.), dall'altro. Circa quest'ultimo punto, il Tribunale, dopo qualche osservazione introduttiva concernente il sistema di salute ed assistenziale tunisino (cfr. consid. 12.6), esaminerà la situazione del ricorrente 2 (cfr. consid. 12.7), poi quella del ricorrente 1 (cfr. consid. 12.8), ed infine analizzerà la loro situazione personale comune e la questione del loro rimpatrio

(cfr. consid. 12.9).

E. 12.5

Da giurisprudenza costante di questo Tribunale – ed anche considerando l’attuale situazione politica – in Tunisia, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. Inoltre, v’è da rimarcare come l’esecuzione dell’allontanamento in Tunisia non sia condizionata, in principio, dalla presenza di fattori particolarmente favorevoli (cfr. sentenze del Tribunale E-4223/2023 del 23 agosto 2023 consid. 6.3, D-5856/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 8.5).

E. 12.6.1

In Tunisia, l’offerta pubblica della salute (strutture sanitarie pubbliche, SSP), dipende dal Ministero della salute, e si scompone in tre livelli differenti. Il livello primario delle cure, che esercita la politica preventiva di salute ed assicura le cure di base in ambito ambulatoriale ed ospedaliero

D-5046/2022 Pagina 26 per le nascite e le malattie correnti dell’adulto e del bambino. Esso prende anche in carico le attività sanitarie per gli allievi e gli studenti di tutti i gradi scolastici. Vi è in seguito il livello secondario delle cure, che è garantito dagli ospedali regionali, i quali prendono in carico anche le cure del livello primario per la popolazione che si trova in prossimità. Hanno in principio accesso a tali ospedali, che sono generalmente situati nei capoluoghi dei governatorati, i malati che sono inviati dai centri di salute di base (CSB) e dagli ospedali di circoscrizione (OC) che hanno necessità di una presa in carico specializzata. L’ultimo, il livello terziario delle cure, è composto da una rete di ospedali e istituti universitari (nel 2016 erano in numero di complessivi 34), che possono essere generalisti o specializzati, che hanno lo statuto di stabilimenti pubblici di salute e che sono situati negli agglomerati dove hanno sede anche le facoltà di medicina. Questi assicurano delle cure altamente specializzate, oltreché le cure di primo e di secondo livello per la popolazione che vive in prossimità. L’offerta pubblica delle cure sanitarie sopra descritta, è completata da un’offerta privata che è in rapida espansione in questi ultimi anni, in particolare nelle cure ambulatoriali. Le cliniche private sono essenzialmente concentrate in Tunisia nelle grandi zone urbane e nelle regioni costiere (cfr. DOROTHEE CHEN, Assistance technique de la Banque Mondiale sur le financement de la santé en Tunisie: étude sur l’assistance médicale gratuite, 1° aprile 2016, < <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/687831472236995453/assistance-technique-de-la-banque-mondiale-sur-le-financement-de-la-sante-en-tunisie-etude-sur-l-medical-free-help> >, consultato il 25 marzo 2024; MONCEF BELHAJ YAHIA, Le système de santé en Tunisie: une crise qui perdure, in: Confluences méditerranée 2023/2 [n. 125], estate 2023, pag. 139 seg., consultabile sul sito: < <https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2023-2-page-137.htm?ref=doi> >, consultato il 25 marzo 2024).

E. 12.6.2

L’assicurazione malattia in Tunisia, obbligatoria per i lavoratori nel settore pubblico e privato, si è sviluppata a partire dal 1951. Dal 2004, la gestione dei tre regimi di copertura dei costi di salute per i lavoratori (ovvero i cosiddetti: “filiera pubblica delle cure”, “filiera

privata delle cure”, e “sistema di rimborso dei costi”), è stata assunta dalla Cassa nazionale d’assicurazione malattia (CNAM). In Tunisia vi sono due modalità diverse di finanziamento dei costi di salute: quelli relativi all’assicurazione malattia obbligatoria, che comprende i lavoratori ed i pensionati nonché i loro aventi diritto; e l’assistenza medica gratuita (AMG) per la popolazione povera e vulnerabile (cfr. DOROTHEE CHEN, *ibidem*; République française, Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [CLEISS], *Le régime tunisien de sécurité sociale [salariés]*, 2023 <

D-5046/2022 Pagina 27 https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_tunisie_salaries.html >; Ministère des Affaires Sociales de la République Tunisienne, Caisse Nationale d’Assistance Maladie, Espace Assuré social, ultimo aggiornamento il 19.01.2024, < https://www.cnam.nat.tn/espace_assure.jsp >; tutti consultati da ultimo il 25 marzo 2024). Per quanto attiene alla prima categoria assicurata, in particolare sono coperti secondo delle tariffe forfettarie di riferimento e senza limite massimo: le cure ambulatoriali, le operazioni mediche, i farmaci, le ospedalizzazioni, i costi di trasporto sanitario necessari allo stato di salute dell’assicurato, così come gli scanner e le risonanze magnetiche. Inoltre, i costi di salute che riguardano delle affezioni importanti o croniche, iscritte in una lista apposita (APCI, tra i quali vengono anche citati le cardiopatie congenite ed i tumori maligni; cfr. la lista consultabile al sito internet: < <https://www.cnam.nat.tn/doc/upload/listeapci.pdf> >, consultata il 25 marzo 2024), sono integralmente coperti dalla CNAM. Altresì, a titolo di prestazioni familiari, la Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale (CNSS), versa ai lavoratori che adempiono a determinate condizioni, per i primi tre bambini nati, adottati o a carico, che hanno segnatamente meno di 16 anni, e senza limite d’età in caso d’invalidità o di handicap, delle allocazioni familiari il cui importo dipende dal posto e dal numero dei figli (cfr. CLEISS, *ibidem*). A fianco a tale sistema, un programma d’assistenza medica (AMG) è stato implementato al fine di garantire l’accesso alle cure della popolazione indigente. In tal senso, a partire dal 1958, sono rilasciate dai servizi decentralizzati e dalle collettività locali delle “carte d’indigenza” familiare annuali che danno diritto alla gratuità totale dei costi di salute e di ospedalizzazione per le persone più povere, ed al versamento unicamente di cosiddetti “ticket moderatori” ridotti per persone che vivono giusto al di sotto della soglia d’indigenza. Le prestazioni dell’AMG includono le consultazioni esterne, le ospedalizzazioni e le cure d’urgenza nel quadro delle SSP, nonché nei limiti della disponibilità di queste ultime, la distribuzione di medicinali usuali. Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, i beneficiari dell’AMG dovranno acquistarli privatamente a loro carico. Difatti, malgrado una presa in carico in principio gratuita o a tariffa ridotta delle cure e dei trattamenti medici, i beneficiari dell’AMG, tenuto conto del razionamento eccessivo dell’offerta e dell’approvvigionamento di medicinali limitato, in alcuni casi, devono rivolgersi a dei prestatori di salute del settore privato, per ricevere i farmaci e le cure cercate, che dovranno però in tal caso finanziare loro direttamente. In alcune circostanze, per ragioni finanziarie, dei nuclei familiari più sfavoriti saranno quindi obbligati a rinunciare a delle cure o a dei trattamenti (cfr. DOROTHEE CHEN, *ibidem*, pag. 11 segg.). Secondo alcune informazioni, per quanto l’offerta pubblica delle cure sia relativamente ben distribuita sull’insieme del Paese, tuttavia il settore privato della salute resterebbe praticamente accessibile – a parte

D-5046/2022 Pagina 28 una lista limitata d’interventi presi in carico dalla CNAM – soltanto alle fasce di popolazione più abbienti, e negli ultimi anni la penuria di medicinali e di materiale medico sarebbe diventato quotidiano, e le condizioni di lavoro del personale si

sarebbero nettamente deteriorate. Ciò avrebbe comportato anche un esodo importante di medici verso l'estero, lo sviluppo della corruzione nel settore della salute tunisino nonché di una salute a due velocità, l'una per le persone più abbienti e l'altra per il resto della popolazione, la quale beneficerebbe di prestazioni di qualità inferiore, e dovrebbe far fronte a lunghe attese come pure a diverse penurie (cfr. MONCEF BELHAJ YAHIA, *ibidem*, pag. 140 segg.).

E. 12.6.3

A fianco al sistema assicurativo delle cure, un programma di sviluppo sociale, denominato "AMEN Social", è stato implementato da parte del Ministero degli Affari sociali.

Quest'ultimo propone degli aiuti sociali alle famiglie indigenti o con basso reddito, alle persone con disabilità, ai gruppi vulnerabili o a rischio ed ai senzatetto, come: l'attribuzione di carte che danno accesso alla gratuità delle cure o a tariffe ridotte; degli aiuti finanziari per le famiglie indigenti o con bambini (che si elevano a 200 dinari tunisini versati ogni mese; ad un'allocazione mensile di 30 dinari tunisini per famiglie bisognose che hanno bambini di meno di sei anni d'età; aiuti che vanno da 30 a 100 dinari tunisini per supportare i bisogni scolastici di bambini di famiglie indigenti; delle borse di studio di 50 dinari tunisini per gli studenti dal livello primario fino alla formazione professionale e 120 dinari tunisini per gli studenti che proseguono gli studi superiori); o ancora il collocamento di persone con handicap senza sostegno familiare in famiglie d'accoglienza. Inoltre, vi è la possibilità di richiedere, fino a quattro volte l'anno, un aiuto occasionale da parte di famiglie beneficiarie del programma "AMEN", che si trovano in condizioni finanziarie e sanitarie critiche. Tale aiuto, che varia da 30 a 100 dinari tunisini, è pensato principalmente per l'acquisto di medicinali, di pannolini, di alimenti per neonati, di coperte, di attrezzature domestiche semplici, per la realizzazione di esami, per la presa in carico dei costi di trasporto e delle cure sanitarie (cfr. CLEISS, *ibidem*).

E. 12.6.4

Per quanto concerne infine le persone con handicap, in Tunisia le stesse avrebbero in principio accesso all'educazione, ai servizi sanitari ed ai trasporti. Purtroppo però, secondo alcune informazioni, ciò non avverrebbe sempre equamente rispetto alle persone senza disabilità, circostanza che sarebbe dovuta a barriere architettoniche – in particolare anche di edifici pubblici costruiti prima del 1991 – a limitazioni di servizi o a mancanza d'informazioni pubbliche. Il Ministro degli Affari Sociali è incaricato della protezione dei diritti delle persone con disabilità ed il governo

D-5046/2022 Pagina 29 metterebbe a loro disposizione delle tessere che possano garantire loro dei diritti supplementari quali: il parcheggio illimitato, i servizi medici prioritari e gratuiti, l'accesso gratuito nei trasporti pubblici e preferenziale per quanto concerne i posti a sedere, nonché degli sconti su beni al consumo. Tuttavia, in generale, bus e treni pubblici sono mal situati e non sono facilmente accessibili a persone con disabilità. Per sopperire, almeno parzialmente a ciò, il governo tunisino prevedrebbe degli incentivi sulle tasse alle società che incoraggiano il trasporto di persone con disabilità fisiche. Il Ministero degli Affari Sociali gestirebbe inoltre dei centri che garantirebbero alloggio temporaneo o permanente e servizi medici ai portatori di handicap che non beneficerebbero di altra possibilità di sostegno, nonché sarebbero presenti circa 320 centri d'educazione speciale nel Paese per portatori di handicap, che sarebbero principalmente amministrati da associazioni. Tali centri, assicurerebbero assistenza multidisciplinare, incluso il supporto medico, psi-

cologico, educativo, professionale e culturale a persone portatrici di handi- cap dai sei ai trent'anni. Tuttavia, vi sarebbero delle possibilità educative o di alloggio molto limitate per persone con disabilità uditive o visive (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, pag. 32 seg., < <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia> >, consultato il 25 marzo 2024).

E. 12.7.1

Dalla documentazione medica agli atti, risulta che il ricorrente 2 è affetto da sindrome di Down e soffre di una cardiopatia congenita con esito da correzione atrioventicolare completo, nonché d'ipertensione arteriosa polmonare, DIV e DIA all'età di (...). Tuttavia, si segnala un buon decorso ed un adeguato sviluppo fisico dell'insorgente 2 nel contesto di trisomia 21, senza alcun trattamento in corso né necessario da intraprendere in futuro (cfr. n. 31/2 e 33/7). Egli ha inoltre ricevuto in Svizzera delle cure odontoiatriche (cfr. n. 21/2, 34/2, 36/2 e 37/2), nonché in un'occasione ha avuto un episodio di malessere su verosimile reazione allergica di grado II ad allergene non noto, per il quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica antistaminica al bisogno ed in riserva del Dafalgan, se vi fossero dei dolori (cfr. n. 38/8); ed in un'altra una sincope di verosimile origine vaso-vagale post-prandiale, per la quale gli è stata prescritta una terapia antalgica da scalare secondo dolore (cfr. n. 48/2). L'ecocardiogramma eseguito in tale contesto, sarebbe sovrapponibile ai precedenti effettuati, senza acuzie in atto. All'attenzione del medico curante, i medici che hanno controllato il ricorrente 2, hanno consigliato l'esecuzione di una visita ambulatoriale cardiologica ed un eventuale esame con Holter (cfr. n. 48/2). Ulteriore documentazione medica non è presente agli atti, né è stata prodotta in ambito ricorsuale dagli insorgenti, ciò che fa concludere che la situazione medica

D-5046/2022 Pagina 30 dell'insorgente 2 non abbia subito alcuna evoluzione, per lo meno peggiorativa, rispetto a quanto constatato dall'autorità inferiore nella decisione avverso, e che ulteriori esami medici non sono stati ritenuti necessari da parte del personale medico ed infermieristico preposto. Nei loro scritti, i ricorrenti hanno segnalato come egli soffrirebbe anche di sordità e comunicherebbe soltanto con la lingua dei segni, nonché che dopo il suo arrivo in Svizzera sarebbe stato messo in contatto con l'(...), con la quale avrebbe effettuato alcune attività (cfr. n. 43/14), ed attualmente risiederebbe in un istituto separato dal padre, il quale a causa dei suoi gravi problemi di salute non potrebbe occuparsene (cfr. replica del 9 novembre 2023, pag. 3).

E. 12.7.2

Alla luce di quanto sopra, in assenza di ogni qualsivoglia complicanza successiva dal profilo dello stato di salute dell'insorgente 2, rispetto alle diagnosi di cui era affetto già al suo arrivo in Svizzera, e per le quali non è possibile alcun trattamento risolutivo (per la trisomia 21), né sono stati impostati o previsti delle cure rispettivamente controlli medici o farmacologici particolari (cfr. n. 33/7), a parte la prescrizione di un analgesico e di un antistaminico nei due episodi di malessere succitati, il Tribunale ritiene di poter concludere, allo stato degli atti, che la situazione valetudinaria dell'interessato non costituisce, in quanto tale, un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. supra consid. 12.3). Difatti, essa non risulta di una gravità tale che metterebbe la sua vita o la sua integrità fisica o psichica in pericolo imminente, nel caso dovesse fare rientro in patria. Ciò detto, come sopra evinto, malgrado

alcune disfunzioni e problematiche di accesso alle cure mediche, egli potrà di principio avere accesso anche in Tunisia ai trattamenti medici di cui dovrebbe necessitare in futuro. Concernente poi più precisamente i costi delle cure e dei medicinali, questi potranno essere coperti, per lo meno in buona parte, dal sistema assicurativo tunisino, che prevede la copertura dei costi medici e dei farmaci in modo integrale anche per persone indigenti tramite l'AMG. Inoltre, egli potrà sollecitare – con l'aiuto anche dei genitori e/o di associazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità presenti anche su suolo tunisino (cfr. ad esempio: l'Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées [OTDDPH], <

<https://jamaity.org/association/lorganisation-tunisienne-de-defense-des-droits-des-personnes-handicapees/> >; l'Association tunisienne pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées, < <https://arab.org/fr/directory/association-tunisienne-daccessibilite-aux-personnes-handicapees/> >; Handicap International, < https://www.handicap-international.ch/fr/pays/tunisie?utm_source=google&utm_source=google&utm_medium=grants&utm_campaign=FR&gad_source=1&gclid=EAlalQobChMlpLeW2cuvhAMVbmxBAh06TAaXEAAYASAAEgLA3_D_BwE >; tutti consultati da ultimo il

D-5046/2022 Pagina 31 25 marzo 2024) – nel caso di necessità, l'aiuto sociale AMEN, al quale egli dovrebbe avere diritto, nonché (nuovamente) richiedere la tessera rilasciata dal Ministero degli Affari Sociali per i portatori di handicap, che gli garantirà dei diritti supplementari. Altresì, come sopra visto, ed al contrario di quanto evinto dagli insorgenti, in Tunisia esistono – seppure con un'offerta limitata per persone con problematiche uditive – delle possibilità di seguire un percorso educativo e culturale, anche con offerte di alloggio temporaneo o permanente, per persone con disabilità come il ricorrente 2. Le circostanze che egli in Svizzera, a mente degli insorgenti, nell'istituto in cui vivrebbe starebbe traendo giovamento dalla scuola e dall'inserimento con i coetanei, e che un suo rinvio vanificherebbe i passi da lui qui effettuati, non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti di causa. In tal senso, tenuto conto che nel frattempo l'insorgente 2 è diventato maggiorenne – e quindi la questione dell'interesse superiore del fanciullo non si pone più, rispettivamente le argomentazioni proposte nel gravame dai ricorrenti in proposito, risultano superate – le circostanze che lui possa trovarsi meglio su suolo elvetico e che vi siano delle strutture e dei servizi migliori quivi che non in Tunisia, non risultano essere considerazioni pertinenti che osterebbero all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 12.8.1

Dal canto suo, a A. _____ è stato diagnosticato in Svizzera un cancro osseo metastatico polmonare e necessita, per una recente progressione del tumore, di un trattamento palliativo radioterapico e chemioterapico (quest'ultimo con inizio delle cure previsto a partire dall'11 dicembre 2023) a base di Carboplatin e Paclitaxel (cfr. rapporto medico del 29 novembre 2023). La terapia chemioterapica sarebbe effettuata ogni tre settimane. Durante il primo ciclo di chemioterapia, sono previsti con il ricorrente dei controlli di decorso settimanali, mentre invece, se il trattamento fosse ben sopportato da lui, dal secondo ciclo, viene richiesto dai medici un controllo ematico all'ottavo ed al quindicesimo giorno dopo il trattamento presso il suo medico di famiglia (cfr. certificato medico del 3 novembre 2023 dell'[...]). In aggiunta, gli è stata anche prescritta una terapia a base di Xgeva (Denosumab), previo controllo odontoiatrico, per ridurre al minimo il rischio di osteonecrosi della mascella. Inoltre, vista la seria diagnosi e poiché mancherebbe una rete

di sostegno in Svizzera, egli sarebbe stato annunciato per un seguito psico-oncologico (cfr. rapporto medico del 3 novembre 2023 succitato). Nell'anamnesi si osserva che egli a partire dal giugno del 2023 e sino al 24 ottobre 2023, ha ricevuto su suolo elvetico un'immunoterapia palliativa, sempre per la diagnosi di carcinoma polmonare metastatico, che a causa del progredire del tumore è stata interrotta con l'impostazione del nuovo trattamento palliativo radiologico e

D-5046/2022 Pagina 32 chemioterapico sopra descritto. In tal senso, le osservazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale riguardanti la possibilità concreta per l'interessato di ottenere in Tunisia l'immunoterapia, risultano essere del tutto superate e non verranno quindi trattate oltre. Come si desume dal rapporto medico dettagliato dell'11 luglio 2023 del medico curante dell'insorgente, purtroppo per la diagnosi tumorale descritta, non v'è alcuna possibilità di guarigione, ma con il trattamento prescritto, la prognosi è di una stabilizzazione del tumore ed un miglioramento, mentre che in sua assenza vi sarebbe l'acuirsi dei dolori ed il peggioramento del quadro clinico dell'interessato fino al decesso (cfr. certificato medico dell'11 luglio 2023).

E. 12.8.2

Ora, i problemi di salute del ricorrente sopra descritti, rilevano di una situazione clinica molto seria e non possono in alcun caso essere minimizzati. Ciò posto, il Tribunale ritiene tuttavia che le sue affezioni non costituiscono, in casu, un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento.

E. 12.8.3

Invero, così come è stato osservato a ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso e nei suoi scritti ricorsuali successivi, anche il Tribunale considera che i trattamenti palliativi – attualmente radioterapici e chemioterapici – che segue in Svizzera, potranno essere proseguiti anche in patria, in quanto in Tunisia, come già sopra edotto, egli potrà beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie per la diagnosi tumorale di cui è affetto, costi di trattamento che vengono interamente coperti dalla CNAM. Inoltre, se egli ne necessitasse, potrà sollecitare la copertura finanziaria dei costi di malattia da parte del sistema AMG e per le altre spese essenziali, o non coperte da quest'ultimo, gli aiuti sociali previsti tramite il programma AMEN. Invero, a parte il (...) ([...]) di (...), a K._____, segnalato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, le cure a lui necessarie attualmente – ovvero la radioterapia e la chemioterapia – sono disponibili in altri ospedali e cliniche, segnatamente nell'ospedale pubblico “(...)” a K._____; e le cliniche “(...)” e “(...)” a M._____, “(...)” e la “(...)” a N._____. (cfr. la lista degli stabilimenti nei siti Internet pubblicati dal Ministero della Salute tunisino: < <https://tunisiecapitalesante.tn/expertise-medicale/soins-medicaux/oncologie/chimiotherapie/> > e < <https://tunisiecapitalesante.tn/expertise-medicale/soins-medicaux/oncologie/radiotherapie-de-derniere-generation-imrt/> >, consultati da ultimo il 25 marzo 2024). Inoltre i medicinali Carboplatine e Paclitaxel sono reperibili in Tunisia (cfr. la lista dei medicinali pubblicata dal Ministero della salute tunisino sul sito Internet: < www.dpm.tn/index.php/medicaments-a-usage-humain/liste-des-dci >; cfr. anche < <https://www.j360.info/en/tenders/16360990-specialites-pharmaceutiques-hospitalieres-2020-aoi-ni2020/> >, consultati il 25 marzo 2024). Non vi sono inoltre elementi che sostengano la tesi degli insorgenti che il

D-5046/2022 Pagina 33 ricorrente non potrebbe accedere, nel caso ne necessitasse in futuro, anche ad un sostegno psicologico pure in Tunisia, la quale dispone in principio anche di sufficienti cure in ambito psichiatrico (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.4, D-73/2023 del 29 marzo 2023 consid. 8.4.2). Alla luce di quanto precede, non si possono quindi seguire i ricorrenti laddove nei loro scritti ricorsuali hanno argomentato come il ricorrente 1 potrebbe essere esposto al rischio di non ricevere più le cure a lui necessarie, a causa di un rinvio in Tunisia. Il fatto poi che in futuro la patologia del ricorrente, nella sua evoluzione negativa, potrà dover avere necessità di un adeguamento delle terapie mediche assunte (cfr. triplica dei ricorrenti, pag. 3), non risulta essere determinante in specie, in quanto si tratta di una circostanza futura incerta.

E. 12.9

Alla luce della serietà della situazione clinica del ricorrente 1 e della situazione particolare e delicata dal profilo medico e di bisogno assistenziale nella quale si trova il ricorrente 2, si pone ancora il quesito essenziale della reinstallazione dei ricorrenti nel loro Paese d'origine. In merito, il Tribunale riconosce dapprima che il loro ritorno in Tunisia non sarà cosa facile ed esigerà da parte loro degli sforzi importanti. Tuttavia, nulla permette di ritenere l'esistenza di difficoltà insormontabili alla loro reinstallazione. Invero, entrambi dispongono di una rete familiare in patria, composta in particolare dalla moglie rispettivamente madre dei ricorrenti nonché dal figlio rispettivamente fratello degli stessi, nonché due cognati e dei cugini del ricorrente 1 (cfr. n. 30/13, D10 segg., pag. 3). Certo, seguendo le dichiarazioni degli insorgenti, la situazione economica del loro nucleo familiare, non sarebbe buona, visto che la moglie dell'insorgente 1 effettuerebbe un lavoro stagionale nella (...) per provvedere al proprio sostentamento e a quello del figlio vivente con lei, e quindi non avrebbe la possibilità di andare incontro anche alle esigenze del marito e dell'altro figlio (cfr. replica dei ricorrenti, pag. 3). Tuttavia, ciò non risulta determinante, in quanto non soltanto essi potranno contare per lo meno su di un sostegno morale da parte dei famigliari più prossimi – che sarà senz'altro importante sia per il ricorrente 2, che si trova ora in Svizzera senza alcuna figura genitoriale di supporto, sia per il ricorrente 1 per affrontare la sua malattia incurabile – che faciliterà senz'altro il loro rientro, ma pure contare dal profilo finanziario sul supporto della loro rete familiare allargata ed amici, come sarebbe già occorso in passato (cfr. n. 30/13, D21, pag. 3; D51 seg., pag. 6). A ciò si aggiunge che essi potranno sollecitare dallo Stato tunisino tutti gli aiuti in ambito di copertura dei costi medici e finanziari ivi presenti, nonché per il ricorrente 2, pure gli aiuti ed i sostegni – anche per la sua integrazione in un istituto educativo e medico – a lui dovuti in ragione della

D-5046/2022 Pagina 34 sua disabilità. Per di più, come a ragione segnalato anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso, in caso di bisogno, l'insorgente 1 potrà costituirsi una riserva di medicinali in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, i ricorrenti potranno presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Al riguardo poi più precisamente della questione del rimpatrio dei ricorrenti, il Tribunale ritiene che le modalità concrete che verranno predisposte dalla SEM, in collaborazione con l'autorità cantonale preposta, ed

esplicitate dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, sembrano adeguate e conformi alle esigenze definite dalla giurisprudenza in merito, per assicurare senza discontinuità la presa in carico degli insorgenti, in particolare immediata per il proseguimento delle cure palliative, per il ricorrente 1, dal momento del suo arrivo sul territorio tunisino (cfr. sentenze del Tribunale E-5791/2020 del

E. 12.10

In definitiva, e visto l'insieme delle circostanze della fattispecie, una ponderazione globale degli elementi della presente causa non permette di considerare che in caso di un ritorno degli insorgenti nel loro Paese d'origine, essi possano essere esposti ad un rischio di pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. L'esecuzione degli insorgenti risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). A fronte poi di quanto sopra considerato, la richiesta di garanzie da parte della Svizzera alla Tunisia di presa in carico del ricorrente 1, così come postulato dagli insorgenti nel gravame, non risulta essere necessaria.

D-5046/2022 Pagina 35 13. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 14. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 15. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 13

Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 14

Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 15

Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 16

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione

dell'assistenza giudiziaria degli insorgenti, con decisione incidentale del 23 maggio 2023, nonché che dagli atti non risulta che i ricorrenti abbiano subito un cambiamento della loro situazione finanziaria, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 17

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5046/2022 Pagina 36 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento, sono invitate ad adottare ogni misura utile e necessaria prima del trasferimento degli insorgenti in Tunisia, al fine di garantire la presa in carico medica continuativa di A._____, rispettivamente ad assicurare la presa a carico educativa ed assistenziale continua di B._____, ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.